

DIRITTO PENALE pt.3

Indagini preliminari: fase prodromica a quella processuale, in cui il Pubblico Ministero, personalmente o tramite la Polizia Giudiziaria, effettua delle ricerche per valutare se la notizia di reato è fondata, nel caso eserciterà l'azione penale (art. 405 c.p.p.), o no, presentando al Giudice per le Indagini Preliminari richiesta di archiviazione (art. 408 c.p.p.). Il Pubblico Ministero, in particolare, ha il compito di accertare, coadiuvato dalla Polizia Giudiziaria, se la persona sottoposta alle indagini preliminari abbia compiuto un reato, ricercando prove in grado di affrontare il giudizio. In fase di indagini, può anche chiedere al Giudice di disporre il trasporto coattivo dell'indagato che si sia rifiutato di sottoporsi a interrogatorio o a confronto. Unico limite è quello di non poter effettuare direttamente l'arresto in quanto è prerogativa della Polizia Giudiziaria, ma può tuttavia provvedere al fermo (art. 384 c.p.p.). Durante la fase processuale, ovvero quando il Pubblico Ministero ha esercitato l'azione penale, il soggetto nei cui confronti sono state svolte le indagini, assume la qualifica di imputato nel processo penale, avendo altresì il dovere di difendersi davanti ad un Giudice. L'esercizio dell'azione penale può avvenire tramite citazione diretta a giudizio, ovvero presentando la richiesta di rinvio a giudizio al Giudice per le indagini preliminari. In tali casi, dovrà preventivamente emettere avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis c.p.p.), da notificarsi alla persona sottoposta alle indagini preliminari ed al suo difensore, il quale ha la possibilità di effettuare delle indagini così dette "investigazioni difensive".

Mezzi di ricerca della prova: strumento procedurale che può essere esperito ai fini dell'individuazione delle fonti di prova.

- **Ispezione:** mezzo di ricerca della prova disposto con decreto motivato del Pubblico Ministero o del Giudice del dibattimento, quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato, ovvero descrivere lo stato dei luoghi. Effettuata anche su iniziativa della Polizia Giudiziaria, se vi è pericolo che le cose, le tracce o i luoghi del reato si alterino o si disperdano, ed il Pubblico Ministero non possa intervenire tempestivamente (art. 354 c.p.p.). L'atto è irripetibile per definizione, sicché il relativo verbale va inserito nel fascicolo per il dibattimento e può essere utilizzato come prova nella fase accusatoria del processo. Nel corso delle indagini preliminari deve essere preceduta dall'informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.), e il difensore della persona indagata ha

diritto al preventivo avviso, salvo nei casi di urgenza, e di assistere alle operazioni, fermo restando il diritto della persona sottoposta ad ispezione personale di farsi assistere da altra persona di sua fiducia.

- **Personale:** mirante all'acquisizione della conoscenza del fatto, mediante analisi di tracce ed effetti materiali del reato, su una determinata persona;
 - **Reale:** mirante all'acquisizione della conoscenza del fatto, mediante analisi di una cosa, esattamente individuata;
 - **Locale:** mirante all'acquisizione della conoscenza del fatto, mediante analisi di luoghi, esattamente individuati;
- **Perquisizione:** mezzo di ricerca della prova, che limitata i diritti di libertà personale e di domicilio. Esso è adoperato dagli ufficiali di Polizia Giudiziaria, e in casi eccezionali anche dagli agenti, su delega del Pubblico Ministero, o di propria iniziativa sottoscrivendo il verbale di perquisizione, che deve essere convalidato entro 48 ore dall'Autorità Giudiziaria, in caso di flagranza di reato o di evasione, quando sussiste un fondato motivo di rinvenire cose pertinenti al reato, o il corpo del reato stesso. Il difensore del perquisito ha facoltà di assistere alla perquisizione, senza il diritto di essere preventivamente avvisato.
 - **Personale:** quando sussiste un fondato motivo di rinvenire sulla persona cose pertinenti al reato, o il corpo del reato stesso;
 - **Locale:** quando sussiste un fondato motivo di rinvenire in un determinato luogo cose pertinenti al reato, o il corpo del reato stesso, e che in esso possa eseguirsi il fermo, l'arresto o misura cautelare dell'imputato/evaso. Esse devono essere svolte in presenza dell'imputato/evaso, in determinate fasce orarie, dalle 07:00 alle 20:00 salvo nei casi di pericolo di compromissione delle indagini, e non possono avvenire in sedi diplomatiche o negli uffici dei difensori;
 - **Domiciliare:** compiute in una abitazione o in luoghi chiusi adiacenti ad essa, ossia destinati ad uso domestico o privato;

- **Specifica:** quando si ricerca una cosa determinata, invitando il perquisito a consegnarla. Se l'invito è accolto, si potrà procedere ugualmente alla perquisizione, se si ritenga utile ai fini delle indagini;
- **Speciali:** anche senza immediato decreto, è possibile procedere a perquisizione personale, locale e domiciliare, quando sussiste un fondato motivo di detenzione di armi, munizioni, esplosivi, sostanze stupefacenti o persona ricercata, e per prevenire o reprimere delitti di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, atti di terrorismo e immigrazione clandestina;
- **Sequestro:** privazione della disponibilità di un bene mobile o immobile, decretata dall'Autorità Giudiziaria, quale misura cautelare a salvaguardia di un diritto, o quale mezzo di coercizione diretto ad assicurare una prova.
 - **Probatorio:** effetto proveniente dall'esito positivo di una perquisizione, per consentire l'accertamento dei fatti e l'integrità delle fonti di prova, tramite la privazione della disponibilità del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti;
 - **Preventivo:** decreto motivato del Giudice, o per impellenza, disposizione del Pubblico Ministero, rivolto ad impedire la prosecuzione dello stesso reato o la commissione di nuovi reati. In caso di urgenza, l'ufficiale di Polizia Giudiziaria procede al sequestro, comunicando il verbale al Pubblico Ministero, colui che valuterà se trasmettere la richiesta di convalida, non oltre 48 ore, al Giudice, il quale dovrà emettere l'ordinanza entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, diversamente il sequestro perde efficacia. Il sequestro può essere disposto anche per i beni di cui è consentita la confisca. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate;
 - **Conservativo:** al fine di evitare che vengano a mancare o si disperdano beni destinabili al pagamento delle pene pecuniarie, delle spese di giustizia e delle obbligazioni civili nascenti dal reato. È possibile evitare il sequestro, offrendo cauzione idonea a garantire le dovute spese. Si converte in pignoramento, quando la sentenza di condanna diventa irrevocabile;

- **Intercettazione:** mezzo di ricerca della prova, ammissibile solo per alcune categorie di reati (es. ingiuria, minaccia, usura, abuso, ecc.), all'esistenza di gravi indizi di reato e all'indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini, anche con finalità preventive, mediante il quale è possibile avere conoscenza ed eventualmente acquisire copia di uno scambio di comunicazioni fra due o più soggetti, su decreto motivato del Pubblico Ministero, previa autorizzazione del Giudice per le Indagini Preliminari. In caso di urgenza, il decreto motivato deve essere trasmesso entro 24 ore al Giudice e convalidato entro 48 ore, diversamente l'intercettazione deve essere interrotta e gli elementi acquisiti sono inutilizzabili. In caso di intercettazione di comunicazioni di servizio di appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza, per essere compiute e utilizzate nell'attività processuale, l'Autorità Giudiziaria dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, trasmettendone copia al Presidente del Consiglio dei Ministri per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta dal segreto di Stato. In caso di intercettazione anche casuale che interessano parlamentari, per essere compiute e utilizzate nell'attività processuale, richiedono l'autorizzazione della camera di appartenenza. In caso di intercettazione anche casuale di conversazioni tra legale e suo assistito, si dispone l'immediata distruzione del supporto magnetico, cartaceo o digitale recante il contenuto del colloquio. Le intercettazioni possono durare per un periodo di 15 giorni prorogabili, e per reati in materia di criminalità organizzata 40 giorni, prorogabili di 20 giorni. Al termine dell'attività il verbale e le registrazioni sono trasmessi immediatamente al Pubblico Ministero e depositati entro 5 giorni presso l'ufficio dell'Autorità Giudiziaria a disposizione dei difensori e delle parti, successivamente il Giudice dispone l'acquisizione degli atti e procede allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietato l'utilizzo.
 - **Telefonica:** acquisizione di conoscenza di telecomunicazioni attraverso un apparecchio telefonico, fisso o mobile;
 - **Ambientale:** acquisizione di conoscenza di comunicazioni tra presenti attraverso un apparecchio microscopico;

- **Informatiche o telematiche:** acquisizione di conoscenza di telecomunicazioni attraverso il flusso di dati e informazioni in transito sulla rete;

Notificazioni degli atti del procedimento: strumento previsto dalla legge, con cui gli atti del procedimento vengono portati a conoscenza delle parti, mediante consegna da parte dell'ufficiale giudiziario, ossia un ausiliario del Giudice, assicurando la celerità degli adempimenti formali, in modo da non ritardare il corso del procedimento penale, e l'effettiva conoscibilità degli atti da parte degli interessati. Della consegna è redatta la relazione di notificazione, che fa scattare la presunzione legale di avvenuta conoscenza. La notificazione è da considerarsi nulla se:

- Atto notificato in modo incompleto e non è consentita la notificazione per estratto.
- Incertezza assoluta sul richiedente o sul destinatario.
- Relata di notifica non sottoscritta.
- Copia non consegnata a un soggetto abilitato a riceverla.
- Non è stato dato l'avviso nei casi previsti dalla legge e la notifica è stata fatta con consegna al difensore.
- Omessa affissione o non si è data la comunicazione.
- Sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona o chi ne fa le veci.
- Non sono state osservate le prescrizioni impartite dal Giudice e l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario.

Misura cautelare: provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi, disposti dall'Autorità Giudiziaria, tesi ad evitare l'agevolazione di altri reati e la compromissione della funzione giurisdizionale.

- **Misure cautelari personali:** incidono sulla libertà dell'indagato.

- **Coercitive:** incidono sulla libertà personale dell'indagato (es. arresti domiciliari, custodia cautelare, ecc.);
- **Interdittive:** incidono sulla libertà di svolgere la propria attività lavorativa o professionale (es. sospensione dall'esercizio, ecc.);
- **Misure cautelari reali:** incidono sui beni dell'indagato, o comunque a lui riconducibili (es. sequestro, ecc.).

Principio del Contraddittorio: espressione del diritto alla difesa (art. 24 Cost.), che richiede la presenza effettiva delle parti nel processo, che si svolge nel contraddittorio in condizioni di parità davanti al Giudice terzo imparziale. Si estrinseca durante:

- **Indagini preliminari:** diritto dell'indagato ad essere informato, affinché possa con efficacia esercitare il diritto di difesa.
- **Dibattimento:** diritto alla parità di posizioni, che si estrinseca nel diritto di difendersi provando quanto si afferma, quindi il diritto di addurre prove diverse da quelle sostenute dalla controparte.

Procedimento dinanzi al Giudice di Pace: modalità per snellire i processi ordinari, affidando i reati di lieve entità alla magistratura onoraria.

Giudice di Pace: organo giurisdizionale, appartenente alla magistratura onoraria, in quanto esercita le proprie funzioni solo per un lasso di tempo determinato, ricevendo solo un'indennità per l'attività svolta. Scelto nel luogo in cui sono stati commessi i reati "bagatellari", cioè di minore entità, ha competenza su delitti tentati o consumati:

- Percosse.
- Lesioni personali perseguibili a querela di parte.
- Omissione di soccorso.
- Ingiuria, diffamazione, minaccia.

- Furti punibili a querela dell'offeso.
- Sottrazione di cose comuni e usurpazione.
- Danneggiamento.
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui.
- Deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Giudice di Pace - Indagini preliminari: acquisita la notizia di reato, le indagini preliminari sono compiute del tutto dalla Polizia Giudiziaria, la quale entro quattro mesi, deve consegnare una relazione scritta al Pubblico Ministero. Se la notizia risulta fondata, viene fatta richiesta di autorizzazione a disporre indagato e indagini dinnanzi al Giudice di Pace.

Giudice di Pace - Instaurazione del giudizio: la parte lesa, se ha intenzione di costituirsi parte civile, deve farlo nel momento del ricorso. Può accadere che il Giudice ritenga il ricorso inammissibile o infondato, o può esserci una incompetenza per materia o territorio, e decide quindi di convocare le parti interessate in udienza entro 20 giorni dal deposito del ricorso.

- **Giudizio a presentazione immediata:** previsto per reati perseguibili d'ufficio nei quali sia presente flagranza o una prova evidente.
- **Giudizio a citazione contestuale:** in caso di gravi e comprovate ragioni di urgenza che non permettono di attendere la fissazione dell'udienza.

Giudizio davanti al Giudice di Pace: qualora il reato sia perseguibile a querela, fin dalla prima udienza il Giudice di pace cerca di ottenere una conciliazione tra le parti, e se lo ritiene utile, può rinviare l'udienza di due mesi e chiedere il supporto di enti di mediazione. Avvenuta conciliazione, si redige un processo verbale dove si afferma la remissione della querela, mentre in mancanza di conciliazione, invece, si apre il dibattimento e il Giudice ammette le prove richieste o, le esclude se non adatte, invitando le parti ad indicare gli atti per il dibattimento. La sentenza è pronunciata con relativa motivazione "redatta in forma abbreviata" e depositata entro 15 giorni dalla lettura del dispositivo.

Sanzioni irrogabili dal Giudice di Pace: non sono ammesse la sospensione condizionale delle pene e l'applicabilità delle sanzioni sostitutive.

- **Pena pecuniaria:** pagamento di una multa o ammenda.
- **Permanenza domiciliare:** obbligo di rimanere nell'abitazione o in un luogo di cura per i giorni di sabato e domenica, eventualmente accompagnato dal divieto di accedere a particolari luoghi pubblici per i giorni della settimana in cui il condannato non è in permanenza domiciliare.
- **Lavoro di pubblica utilità:** prestazione di attività non retribuita a favore della collettività svolta presso enti pubblici o centri di assistenza e organizzazioni di volontariato per non meno di 6 ore settimanali, fermo stante il divieto dei lavori forzati, contenuto nella convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.